

Prot. n. CF-06/RNS  
Bologna, 14 aprile 2020

### Circolare informativa

**Oggetto: Artt. 1 e 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (cd. Decreto Liquidità) – Covid-19  
Disposizioni in materia di sostegno alla liquidità delle imprese**

#### Sommario

*Si propone una sintesi delle disposizioni di cui al D.L. n. 23/2020 inerenti nuove misure di sostegno all'accesso alla liquidità per le imprese attraverso il ricorso a garanzie pubbliche.*

Sulla G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 è stato pubblicato il **Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23** – “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”.

Ai sensi dell'art. 44, il decreto entra in vigore il 9 aprile 2020 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Con la presente circolare si propone una breve disamina delle principali misure di accesso al credito disposte con gli artt. 1 e 13 del Decreto Liquidità.

Tali misure sono autorizzate dalla Commissione europea considerando le stesse coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato (in allegato **Lettera Circolare ABI del 14 aprile 2020**).

Si segnala che l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato le circolari del 24 marzo 2020 Prot. n. UCR000593 (a commento del D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia”)<sup>1</sup> e del 9 aprile 2020 Prot. UCR/ULS/000686 a commento del Decreto Liquidità (che alleghiamo alla presente circolare).

#### **Art. 1 - Misure temporanee per il sostegno alla liquidità per le imprese**

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto liquidità SACE S.p.A. (<sup>2</sup>) concede **sino al 31 dicembre 2020** garanzie in favore delle banche e dei soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti alle imprese.

Gli impegni assunti da SACE non potranno superare l'importo complessivo massimo di € 200 miliardi.

Per le PMI (<sup>3</sup>), compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano esaurito la loro capacità di accesso all'intervento del **Fondo Centrale di Garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a.** (<sup>4</sup>), sono riservati € 30 miliardi.

<sup>1</sup> La circolare ABI del 24 marzo 2020 Prot. n. UCR000593 è già stata inoltrata con la nostra precedente RNS CF-02 del 26.03.2020.

<sup>2</sup> Società per azioni partecipata da **Cassa Depositi e Prestiti** e specializzata nel settore assicurativo-finanziario (assicurazione del credito, garanzie finanziarie, etc.).

<sup>3</sup> Definite in base alla Raccomandazione della Comunità europea n. 2003/361/CE.

<sup>4</sup> Il **Fondo Centrale di Garanzia** di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della Legge 23.12.1996, n. 662 è finanziato allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.



Si evidenziano di seguito le principali caratteristiche dei **finanziamenti dietro garanzia dello Stato** rinviando alla disposizione per una più completa informativa.

### Soggetti beneficiari

Rientrano tra i soggetti beneficiari tutte le imprese, non rilevando a tal fine la dimensione delle stesse, che abbiano pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo Centrale di garanzia.

Tali imprese possono accedere a tali finanziamenti a condizione che non rientrino nella categoria “*impresa in difficoltà*”<sup>(5)</sup> al 31/12/2019 e non risultino tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario<sup>(6)</sup> al 29/02/2020.

L'impresa che beneficia della garanzia e ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, assume l'impegno a:

- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

### Finanziamenti ammissibili

La garanzia è rilasciata **entro il 31 dicembre 2020**, per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

L'**importo del prestito assistito da garanzia** non può essere superiore al **maggiore tra i seguenti elementi: 25% del fatturato** registrato nel 2019 in Italia e il **doppio del costo del personale** sostenuto dall'azienda nel 2019 in Italia come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il limite di importo ammissibile è individuato con riferimento al valore del **fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo.

In presenza di più finanziamenti assistiti da garanzia dell'art. 1 o di altra garanzia pubblica sulla medesima impresa gli importi si cumulano.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

### Percentuali di copertura

La garanzia copre:

- il **90%** del finanziamento per le imprese con meno di **5 mila dipendenti in Italia** e un fatturato **inferiore a € 1,5 miliardi** e, per queste, è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia ai sensi del comma 6 dell'art. 1 in commento;
- il **80%** per imprese con **oltre 5 mila dipendenti e un fatturato fra € 1,5 miliardi e € 5 miliardi**;
- il **70%** per le imprese con **fatturato sopra € 5 miliardi**; in questi casi la concessione è subordinata alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

La disciplina dei prestiti garantiti dallo Stato è stata autorizzata dalla Commissione europea e come tale pienamente operativa.

<sup>5</sup> In base alle definizioni di cui al **Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014**, al **Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25.6.2014**, al **Regolamento (UE) 1388/2014 del 16 dicembre 2014**.

<sup>6</sup> Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate sono dei crediti che sono scaduti o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una determinata soglia di rilevanza.



### Art. 13 - Fondo centrale di garanzia PMI

Il Decreto Liquidità modifica la disciplina “temporanea” del Fondo Centrale di Garanzia introdotta dall’art. 49 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) con lo scopo di potenziarne e ampliarne l’operatività per consentire alle imprese in difficoltà di accedere al credito bancario con la garanzia pubblica. L’art. 49 del DL n. 18/2020 è stato così abrogato e la nuova disciplina del Fondo è stata riscritta dal nuovo art. 13 <sup>(7)</sup>.

Si evidenziano di seguito le principali modifiche apportate dal Decreto all’operatività del **Fondo Centrale di Garanzia PMI** rinviando alla disposizione per una più completa informativa.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13, in deroga alla disciplina del Fondo centrale di garanzia delle PMI:

- la garanzia è concessa dal Fondo **a titolo gratuito**;
- [lett. b) del comma 1] l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (laddove in via ordinaria è previsto per l’importo di euro 2,5 milioni di euro) con **estensione dei beneficiari** alle imprese con un numero di dipendenti fino a 499 (laddove in via ordinaria possono accedervi le imprese fino a 249 dipendenti);
- [lett. c) del comma 1] la **percentuale di copertura della garanzia** diretta è incrementata al 90 per cento (laddove in via ordinaria è del 80%) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria di durata fino a 72 mesi (misura autorizzata della Commissione Europea e come tale pienamente operativa). L’ammontare totale dei finanziamenti non deve essere superiore al maggiore tra:
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario <sup>(8)</sup> per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  - il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 <sup>(9)</sup>;

Sono ammissibili alla garanzia del fondo (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione Confidi o altro fondo) i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento rinegoiato.

La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “*inadempienze probabili*” o “*scadute o sconfinanti deteriorate*” <sup>(10)</sup>, purché tale classificazione non sia precedente al 31/01/2020. In ogni caso sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.

<sup>7</sup> Le novità introdotte con l’art. 49 del D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” sono state oggetto della circolare informativa Prot. n. CF01 del 25 marzo 2020.

<sup>8</sup> Compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.

<sup>9</sup> Il fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

<sup>10</sup> Ai sensi del paragrafo 2, parte B della **circolare n 272 30/07/2008 Banca d’Italia**.



Sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100 per cento (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) i nuovi finanziamenti concessi da banche <sup>(11)</sup> e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, **in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19** <sup>(12)</sup> purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;
- abbiano una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi <sup>(13)</sup> del soggetto beneficiario e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea e come tale pienamente operativa.

Ai sensi della lett. n) del comma 1 dell'art. 13 del Decreto liquidità, in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui **attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19** <sup>(14)</sup>, la **percentuale di copertura della garanzia** di cui alla citata lettera c) del medesimo comma può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla **copertura del 100 per cento del finanziamento concesso**.

Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.

Le disposizioni previste dall'art. 13 si applicano anche alle garanzie concesse da ISMEA (*Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*) di cui all'[articolo 17](#), comma 2, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle **imprese agricole e della pesca**.

Cordiali saluti.

*a cura*  
**Servizio Credito e Finanza**

Allegati:

- circ. ABI prot. UCR/ULS/000707 del 14.04.2020;
- circ. ABI prot. UCR/ULS/000686 del 09.04.2020;
- circ. ABI prot. UCR/ULS/000593 del 24.03.2020;
- reg. UE n.651/2014;
- reg. UE n.702/2014;
- reg. UE n.1388/2014.

<sup>11</sup> Compresi intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

<sup>12</sup> Tale stato è accertato con dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

<sup>13</sup> Come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

<sup>14</sup> Tale stato è accertato con dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.